

TRIBUNALE DI NAPOLI

SEZIONE X CIVILE

Il Tribunale di Napoli, sezione X civile, nella persona della dott.ssa ~~Barbara Goggi~~, sciogliendo la riserva assunta all'udienza dell' 8/5/17 ha pronunciato, nella causa n. R.G. 7159/17, la seguente

ORDINANZA

Con ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato il 9/3/17 e notificato al Ministero dell'Università, dell'Istruzione e della Ricerca, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, nonché all'Ufficio Scolastico Regionale e alla Scuola Primaria L. ~~Venturi~~, ~~Masca Floriana~~, quale genitore esercente la potestà sulla minore ~~Masca Lucrezia~~, ha esposto che la figlia frequenta una classe a tempo pieno, articolata su 40 ore settimanali, con entrata alle ore 8 ed uscita alle ore 16.00, presso la scuola primaria ~~Luigi Venturi~~ di Napoli e che la stessa, per libera e legittima scelta dei genitori, ha intenzione di non fruire più della refezione scolastica, durante il tempo mensa, preferendo, in alternativa, un proprio pasto preparato a casa dalla madre; ha, poi, dedotto che la dirigenza scolastica della scuola ~~Venturi~~, espressamente interpellata sul punto, ha ingiustamente negato tale diritto, con comunicazione del 23/1/17. Tanto esposto, la ricorrente, ritenendo che il comportamento delle amministrazioni resistenti ledesse diritti soggettivi perfetti, di rango costituzionale, e deducendo l'esistenza, non solo del fumus del diritto alla piena tutela della libertà di scelta, nonché dei diritti inviolabili di istruzione e di studio, ma anche del periculum in mora, attesa l'immediata ed irreparabile lesione dei suddetti diritti, ha chiesto al tribunale: previo accertamento del proprio diritto di scegliere, per la propria figlia, tra la refezione scolastica ed un pasto di preparazione domestica da consumarsi a scuola nell'orario destinato alla refezione scolastica, ordinare, nella presente sede cautelare, all'istituto ~~Luigi Venturi~~, all'Ufficio Scolastico Regionale della Campania ed al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di consentirle immediatamente di dotare la propria figlia di un pasto di preparazione domestica, da consumarsi nel refettorio scolastico o in classe, nell'orario



destinato alla refezione, oltre spese processuali con condanna delle resis enti, al risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata ex art. 96, primo comma, c.p.c., sul presupposto, quest'ultima, dell'ostinato ed ingiustificato diniego dell'amministrazione a riconoscere il diritto da lei fatto valere, nonostante i plurimi precedenti giurisprudenziali di merito favorevoli (v. Tribunale e Corte d' Appello di Torino e Tribunale Milano).

Si è costituita l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli a difesa degli enti convenuti in giudizio (Ministero, Ufficio Regionale Scolastico e Scuola Primaria ~~di~~ ~~Vanastrelli~~) contestando la domanda avversa, eccependo, in via preliminare, la nullità del ricorso, per mancata e insufficiente esposizione dei fatti posti a fondamento della domanda, nonché l'inammissibilità del procedimento d'urgenza, in quanto teso ad ottenere una pronuncia di mero accertamento; ha poi eccepito l'infondatezza del ricorso per insussistenza del periculum in mora oltre che per carenza del fumus boni iuris, stante la necessità del bilanciamento del diritto vantato dalla ricorrente, con le superiori esigenze pubblicistiche di tutela della salute collettiva, richiedendo, la somministrazione e la conservazione degli alimenti, il rispetto di rigide norme igienico-sanitarie. Ha, infine, contestato la richiesta avversa di condanna dell'Amministrazione al risarcimento danni per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c..

All'esito della comparizione delle parti e della discussione dei procuratori, all'udienza dell'8/5/17 la causa è stata riservata per la decisione con termine fino al 15/5/17, per il deposito di note difensive.

Occorre premettere che la ricorrente ha, nel proprio ricorso, fatto più volte riferimento alle pronunce del Tribunale di Torino e della Corte d'Appello di Torino – pronunce emesse all'esito di procedimenti sommari ex art. 702 bis c.p.c. e cautelari ex art. 700 c.p.c. – nelle quali è stato riconosciuto il medesimo diritto fatto valere in questa sede dalla ricorrente; pacifico è, naturalmente, che le suddette pronunce non costituiscano un giudicato efficace anche nei confronti dei genitori dei minori che non hanno partecipato a quei giudizi, e quindi anche nei confronti della odierna ricorrente, non v'è dubbio, però, che costituiscano dei semplici precedenti della giurisprudenza di merito dei quali poter tener conto ai fini della decisione.



Ciò premesso, ritiene, il Tribunale, che il ricorso sia infondato e debba perciò essere rigettato, non ritenendosi esistente né il fumus boni iuris, né il periculum in mora, presupposti indispensabili per il richiesto provvedimento d'urgenza.

Con riferimento al fumus boni iuris, parte ricorrente, come dedotto e in ogni caso precisato nelle note difensive depositate dopo l'udienza di discussione, non lamenta la lesione di un diritto patrimoniale, quale potrebbe derivare dalla necessità – per esservi costretta a causa del diniego dell'Istituto scolastico – di fruire, e conseguentemente di sostenere, il costo del servizio mensa, che è un servizio a pagamento (che, peraltro, come risaputo e comunque chiarito dall'avvocatura distrettuale, prevede una contribuzione proporzionata al reddito); la ricorrente, dunque, espressamente nega che il diritto leso e per il quale si richiede la tutela d'urgenza, sia un diritto di natura patrimoniale. E d'altra parte, ove così fosse, apparirebbe di chiara evidenza l'insussistenza del periculum in mora che, per poter giustificare un provvedimento di urgenza, ex art. 700 c.p.c., richiederebbe la prova della particolare ed intensa gravità del danno economico (la giurisprudenza, infatti, non esclude che il danno economico possa giustificare l'emissione di un provvedimento di urgenza, ma richiede che esso sia tale da privare la parte dei mezzi di sussistenza, in modo da incidere su beni primari costituzionalmente garantiti, o comunque che esso sia insuscettibile di tutela piena ed effettiva all'esito del giudizio di merito, perché lo strumento risarcitorio non sarebbe in grado di riparare in pieno il pregiudizio sofferto, sussistendo uno "scarto intollerabile tra danno subito e danno risarcito").

Dunque, parte ricorrente lamenta la sussistenza di un pregiudizio imminente ed irreparabile derivante dalla lesione di diritti non patrimoniali, fondamentali della persona e costituzionalmente rilevanti, ovvero, il diritto alla libertà di scelta tra mensa scolastica e pasto domestico, il diritto allo studio e all'istruzione, il diritto al lavoro della madre (che sarebbe leso ove la stessa fosse costretta a prelevare la minore dalla scuola, durante il tempo mensa, per poi riportarla a scuola successivamente) e all'uguaglianza.

Ciò premesso, deve rilevarsi che, stante l'insussistenza di specifiche ragioni attinenti alla salute della minore Lucrezia, che possano impedire alla stessa di fruire del servizio-mensa messo a disposizione dalla scuola, non appare al



Tribunale che, dal comportamento dell'amministrazione convenuta, derivi il pericolo di una lesione del diritto all'istruzione, anche nella sua più ampia accezione (non limitata, perciò, alla mera attività del docente di impartire cognizioni), posto che risulta che attualmente la minore stia continuando, attesa la denegata autorizzazione dell'Istituto a portare un pasto domestico, a fruire della mensa scolastica, così partecipando integralmente all'attività scolastica, anche durante il tempo mensa e il dopo-mensa (che integra, in maniera indiscussa ed incontestata, un momento di grande condivisione e socializzazione e, perciò, ha una importante finalità educativa e didattica); né, tanto meno, risulta lesa il diritto al lavoro (diritto che, peraltro, sarebbe nella titolarità di un soggetto diverso dalla minore, nel cui interesse solo la ~~Madre~~ agisce); né, infine, come sopra detto, viene dedotta, a fondamento della richiesta cautelare, la lesione immediata del diritto alla salute della minore, non lamentando, la ricorrente, il mancato rispetto, da parte del servizio di refezione scolastica fornito dalla ditta attualmente appaltatrice, delle normali regole igienico-sanitarie, la cui disapplicazione potrebbe determinare un pericolo per la salute della minore.

A ben vedere, dunque, l'unico diritto che astrattamente potrebbe essere lesa, nella fattispecie, è il diritto alla libertà individuale di scelta di consumare, durante l'orario della mensa, anziché il pasto messo a disposizione dal servizio di refezione scolastica, il pasto domestico.

Ritiene, peraltro, questo tribunale - contrariamente ai plurimi precedenti della giurisprudenza di merito, noti a questo Giudice, e comunque esibiti dalla parte ricorrente - che tale diritto non possa ricevere la richiesta tutela. E ciò deve dirsi in considerazione del fatto che contrapposti al diritto sopra indicato, del quale la ricorrente chiede in questa sede l'immediata tutela, vi sono altri diritti della collettività, ugualmente meritevoli di tutela, quali, il diritto all'uguaglianza (garantito proprio dalla possibilità dei bambini di condividere, in un momento comune, proprio il medesimo pasto, senza discriminazioni) e, in primis, il diritto alla salute della minore stessa oltre che degli altri partecipanti alla comunità scolastica. L'amministrazione (cfr. anche la nota della Dirigente Istituto Scolastico ~~Vassitelli~~, del 23/1/17) ha infatti evidenziato i concreti rischi connessi alla possibilità dei bambini di portare, ognuno, il proprio pasto da casa; ovvero, i




rischi alla salute per lo stesso minore che consuma il pasto domestico, rischi dovuti alla mancanza di strutture adeguate per la corretta conservazione dei cibi, rischi alla sicurezza dei minori, per l'assenza di personale ad hoc, assicurato ed adeguatamente formato, per la vigilanza degli alunni e l'assistenza al pasto, e soprattutto i rischi per la salute degli altri minori, fruitori del servizio di refezione scolastica, connessi al non improbabile scambio di alimenti e contaminazione alimentare. Diritti di prioritaria importanza, che rischierebbero di essere gravemente pregiudicati, e con i quali, pertanto, occorre effettuare un attento bilanciamento.

Come infatti, sottolineato dall'amministrazione resistente, è necessario contestualizzare il diritto vantato dalla ricorrente e valutarlo nell'ambito della comunità scolastica, effettuando un necessario bilanciamento del diritto di ciascuno con i contrapposti diritti degli altri membri della comunità, a cui si rapporta - nella specie, quella scolastica.

E d'altra parte, non può dubitarsi che vi siano regole imposte dalla convivenza civile, che devono essere rispettate, e che possono determinare la tollerabile limitazione e riduzione di alcuni diritti, pur se fondamentali. Del resto essere partecipi di una comunità sociale, quale appunto quella scolastica, impone il rispetto delle regole di convivenza civile, in ossequio all'art. 2 Cost., secondo il quale i singoli hanno non solo diritti ma anche doveri di solidarietà sociale.

Come è noto, i diritti fondamentali riflettono il valore dell'uomo e ne consentono la piena dignità e il libero sviluppo della personalità; peraltro, detti diritti, la cui tutela trova fondamento nella Carta Costituzionale, rispecchiano al contempo la loro dimensione sociale, che implica la necessaria coesistenza pluralistica di libertà e diritti contrapposti, di diversi soggetti. Da tanto consegue che l'accertamento in concreto dell'inviolabilità degli stessi induce a non fermarsi alla loro cornice formale, ma a guardare se essi risultano "incisi oltre una certa soglia minima, cagionando un pregiudizio serio". Ciò è quanto sostanzialmente affermato nella sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 26912/08, secondo la quale l'offesa arrecata è priva di gravità, qualora non venga inciso un diritto, anche costituzionalmente rilevante, oltre una soglia minima; in particolare, *"La gravità dell'offesa costituisce requisito ulteriore per l'ammissione a*



risarcimento dei danni non patrimoniali alla persona conseguenti alla lesione di diritti costituzionali inviolabili. Il diritto deve essere inciso oltre una certa soglia minima, cagionando un pregiudizio serio. La lesione deve eccedere una certa soglia di offensività, rendendo il pregiudizio tanto serio da essere meritevole di tutela in un sistema che impone un grado minimo di tolleranza. Il filtro della gravità della lesione e della serietà del danno attua il bilanciamento tra il principio di solidarietà verso la vittima, e quello di tolleranza". Da tale affermazione di principio la Suprema Corte fa derivare che il risarcimento del danno non patrimoniale è dovuto solo nel caso in cui sia superato il livello di tollerabilità ed il pregiudizio non sia futile. Dunque, concludendo, l'accertamento di una minima serietà dell'offesa è garanzia di un'oggettiva rilevanza del danno e consente di escludere quei pregiudizi che, anziché tutelare la persona, assecondano l'intolleranza a scapito del pluralismo dei diritti.

Sulla base dei suddetti principi, è possibile affermare che non appare sussistere, nella fattispecie concreta all'esame di questo Giudice, quanto meno in questa sede, il fumus del diritto del quale la ricorrente ha chiesto l'immediata tutela.

Né, per vero, appare ravvisabile il concreto periculum in mora, ovvero il pregiudizio imminente ed irreparabile che la ricorrente potrebbe subire nell'attesa di un giudizio di merito, diretto ad ottenere l'accertamento del proprio diritto. Occorre, infatti, rilevare che l'anno scolastico è di imminente conclusione e che il servizio mensa - attivato sin dall'inizio dell'anno scolastico - sta ormai per concludersi fra poco più di una settimana, poichè cesserà alla data del 31/5/17 (e, in ogni caso, va evidenziato che il ricorso è stato proposto solo nel mese di marzo e, dunque, dopo 5 mesi dall'inizio della refezione scolastica). Né potrebbe ravvisarsi il dedotto periculum in mora, con riferimento ad un diritto esercitabile in via eventuale e solo dopo diversi mesi dalla proposizione del giudizio d'urgenza, ovvero per l'anno scolastico a venire; sul punto, va sottolineato quanto affermato dall'amministrazione, nelle proprie note difensive depositate, secondo cui, attualmente, sono state formulate dalle singole scuole ai vari Uffici Scolastici Regionali, per il prossimo anno scolastico, mere richieste di autorizzazione al funzionamento di classi e sezioni e sono in corso, a livello nazionale, operazioni di mobilità del personale, di determinazione dei posti disponibili; dette operazioni,



particolarmente complesse, sono propedeutiche alla definizione degli organici di ogni singola istituzione scolastica e, conseguentemente, alla determinazione delle modalità e degli orari di funzionamento delle singole classi e sezioni (se a 24, 27, 30 o 40 ore settimanali) di ciascun Istituto, con la conseguenza che come sottolineato dall'avvocatura del Ministero, non è attualmente possibile predeterminare con certezza se la classe frequentata dalla figlia della ricorrente, nel prossimo anno scolastico, funzionerà a tempo pieno, con uscita alle ore 16.00, o a tempo ridotto, di guisa che non è possibile, sin da ora, ipotizzare una eventuale lesione del diritto della ricorrente per il prossimo anno scolastico ed emettere un provvedimento che statuisca sull'esistenza di un diritto solo potenzialmente ed in via astratta esercitabile.

Infine, preme a questo Giudice evidenziare come il riconoscimento del diritto della ricorrente, alla libertà di scelta tra mensa scolastica e pasto domestico, durante il tempo-mensa, rischia di ridursi ad una mera e sterile affermazione di principio, non concretamente idonea a fornire piena tutela alla ricorrente, proprio alla luce della incontestata sussistenza della discrezionalità dell'Amministrazione scolastica nell'organizzazione del servizio; ed infatti, gli istituti scolastici dovrebbero individuare e prescrivere le modalità concrete per consentire detto esercizio del diritto, effettuando valutazioni di natura tecnica e di opportunità, certamente insindacabili da parte del Giudice Ordinario, cercando, così, di bilanciare i diritti individuali di coloro che richiedono di portare, durante il tempo mensa, il proprio pasto da casa, con gli interessi pubblici e i diritti della collettività sopra menzionati (diritto all'istruzione, all'uguaglianza e alla salute); il tutto tenuto conto delle risorse a disposizione dell'amministrazione, sia in termini di personale (essendo evidente che l'aumento del numero di bambini che consumano un pasto domestico e dunque non controllato, rende necessaria una più consistente operazione di vigilanza dei docenti e del personale, onde impedire lo scambio di alimenti e la sicurezza del momento mensa) che di spese (richiedendosi probabilmente attrezzature tecniche nelle scuole, quali fornetti, frigoriferi, contenitori).



Per tutto quanto sopra detto, ritiene il Tribunale che la domanda della ricorrente debba essere rigettata, attesa l'insussistenza dei presupposti per il richiesto provvedimento d'urgenza.

Quanto alle spese, in considerazione della particolarità, novità e complessità della questione giuridica affrontata, oltre che dell'esistenza di orientamenti favorevoli alle deduzioni della ricorrente, devono ritenersi sussistere eccezionali ragioni per la compensazione delle stesse.

P.Q.M.

- Rigetta il ricorso;
- Compensa integralmente le spese di lite.

Si comunichi.

Napoli, 25/5/17



Il Giudice

D.ssa ~~Barbara Gargiulo~~
[Handwritten Signature]

